

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della legge con la quale la Regione Emilia-Romagna ha attribuito alle Province e ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive su strada decentrando in tal modo quanto le Ragioni si sono viste attribuire con le recenti modifiche apportate al Codice della Strada (Legge n. 168 del 1° agosto 2002).

(Dal Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 20 dicembre 2002)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36

MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
*Modifica dell'articolo 233
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale)*

1. L'articolo 233 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 233
Competizioni su strada

1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:

- a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
- b) Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.».

Art. 2
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento di entrata in vigore della presente

legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2002

VASCO ERRANI